



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

CAP.08040 Tel. 0782/623143/622247 Fax 668975 * P.I. n°00846540912 C.F. 82000850915 CCP n°12118089

Girasole 01/03/2011

Prot. n.813
Ordinanza n. 03

OGGETTO: Eradicazione del Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*) nella regione Sardegna. Ordinanza contingibile ed urgente art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 191, comma 1, d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

IL SINDACO

VISTO

- il D.M. Politiche Agricole del 7 febbraio 2011 con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della Palma *Rhynchophorus ferrugineus* (*Olivier*) che, recependo la decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche, aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Punteruolo rosso;

RILEVATO CHE:

- è necessario ed urgente procedere secondo le direttive di cui alla determinazione n.2241/62 del 9 febbraio 2010 dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura Servizio Produzioni recante "*Nuovi focolai d'infestazione di Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso delle palme) in Sardegna. Misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago*" provvedendo nell'immediato alla distruzione degli individui di palme infette individuate dai tecnici regionali anche su segnalazione del singolo privato, a cura dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, onde limitare il più possibile le fonti di diffusione dell'insetto;
- per procedere alla suddetta distruzione in maniera il più tempestiva possibile, in linea con la direttiva regionale di cui sopra, si rende necessario abbattere e distruggere gli individui di palme infette col sistema della cippatura/triturazione, bruciatura o interrimento;
- la Regione Sardegna con Deliberazione G.R. n°47/49 del 30 dicembre 2010 ha approvato il Programma triennale di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme nella regione Sardegna e altresì individuato nella Provincia dell'Ogliastra il soggetto capo fila per la sua attuazione;

CONSIDERATA inoltre l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare l'emergenza sanitaria e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate dal fitofago;

ATTESO che i privati cittadini, per tutto quanto detto, sono tenuti all'osservanza immediata delle disposizioni dettate dalla presente ordinanza, provvedendo alla distruzione degli individui di palme infette a propria cura e spese, ovvero consentendo l'accesso dei mezzi e del personale incaricato dell'Ente Foreste Sardegna per l'esecuzione degli interventi;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 191, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare riferito al trasporto ed allo smaltimento del materiale vegetale risultante dagli interventi;

ORDINA

per tutte le ragioni sopra esposte,

- la segnalazione da parte dei proprietari di palme a qualunque titolo della presenza sul territorio comunale individui di palme infette e non, da comunicarsi all'Ufficio Tecnico del proprio Comune e/o all'Agenzia Regionale LAORE con sede in Tortolì e alla Provincia Capofila;
- l'esecuzione degli interventi di distruzione delle palme compromesse rilevate presso le pubbliche aree, per tramite dell'Ente Foreste della Sardegna, ovvero da personale comunale e/o provinciale o da ditta incaricata individuata dalla Provincia Capofila;
- l'esecuzione degli interventi di distruzione delle palme compromesse rilevate presso le aree private, a cura e spese degli stessi privati, ovvero consentendo l'accesso dei mezzi e del personale all'uopo incaricato dell'Ente Foreste Sardegna ovvero da personale comunale e/o provinciale o da ditta incaricata individuata dalla Provincia Capofila;

DISPONE

- che in caso di inottemperanza il trasgressore sarà punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 c.p. e si provvederà d'ufficio ad eseguire quanto disposto con il presente atto a spese del destinatario dell'atto stesso;
- che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di fare esattamente osservare la presente ordinanza;
- che la presente ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio comunale venga affissa in vari luoghi pubblici.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

IL SINDACO
Podda Antonio G.M.

